CIRCOLARE N. 18/D



Unione doganale

Protocollo: 162477 /RU

Rif.:

Allegati:

Roma, 29 dicembre 2010

Alle Direzioni Regionali Interregionali e Provinciali dell'Agenzia delle Dogane

Agli Uffici delle Dogane

LORO SEDI

Alle Direzioni Centrali

Agli Uffici di diretta Collaborazione del Signor Direttore

Al Servizio Autonomo Interventi nel Settore Agricolo

SEDE

OGGETTO: Esportazione e uscita della merce dal territorio doganale della Comunità; regole applicabili dal 1° gennaio 2011.

Al Dipartimento Finanze df.dirgen.segreteria@finanze.it

All'Agenzia delle Entrate ae.ufficiodirettoreagenzia@agenziaentrate.it

Al Comando Generale della Guardia di Finanza – Ufficio operazioni urp@gdf.it

All'Istituto Nazionale di Statistica pres@istat.it

All'Unione Italiana delle Camere di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato segreteria.generale@unioncamere.it

Alla Camera di Commercio Internazionale – ICC Italia icc@cciitalia.org

Alla Confederazione Generale dell'Industria Italiana dg@confindustria.it m.beccarello@confindustria.it e.bruni@confindustria.it g.camerini@confindustria.it

Alla Confederazione Generale Italiana del Commercio e del Turismo confcommercio@confcommercio.it

Alla Confederazione Generale dell'Agricoltura direzione@confagricoltura.it

Alla Confederazione Generale Italiana dell'Artigianato confartigianato@confartigianato.it

Al Consiglio Nazionale degli Spedizionieri Doganali info@cnsd.it

All'Associazione Nazionale Spedizionieri Doganali anasped@confcommercio.it

All'Associazione Nazionale Centri di Assistenza doganale info@assocad.it

Alla Federazione Nazionale delle Imprese di Spedizioni Internazionali fedespedi@fedespedi.it

Alla Confetra - Confederazione Generale Italiana dei Trasporti e della Logistica confetra@confetra.com

All'Associazione Italiana dei Corrieri Aerei Internazionali (AICAI) info@aicaionline.it segretario.generale@aicaionline.it

Alla Assocostieri assocostieri.it

Alla Assogasliquidi assogasliquidi@federchimica.it

Alla Assopetroli assopetroli@confcommercio.it

Alla Federchimica sosa@federchimica.it r.saettone@federchimica.it a.russo@federchimica.it aispec@federchimica.it

Alla Unione Petrolifera sbariggia@unionepetrolifera.it: ufficiostampa@unionepetrolifera.it

All'Assocarboni – Ass. Gen. Operatori Carboni assocarboni@assocarboni.it

All'Assobirra assobirra@assobirra.it

All'Assodistil assodistil@assodistil.it direzione@assodistil.it

Alla Federvini federvini.it

Alla Assologistica milano@assologistica.it

All'E.N.I.

<u>andrea.camilleri@eni.it</u>

giuseppe.santagostino@eni.it

Alla Fox Petroli S.p.A. foxpetroli@foxpetroli.com

Alla Anonima Petroli Italiana raffineria@apioil.com
gpl@apioil.com
g.paoletti@apioil.com

Alla Arcola Petroli
Giovanni.medusei@arcolapetrolifera.it
info@arcolapetrolifera.com

All'Associazione Agenti Raccomandatari Mediatori Marittimi Agenti Aerei – Assoagenti info@assagenti.it

All'Associazione Italiana di Logistica e di Supply Chain Management – AILOG

info@ailog.i

All'Associazione Italiana Terminalisti Portuali – ASSITERMINAL terminalporti@assiterminal.it

All'Associazione Nazionale Agenti Merci Aeree – ANAMA anama@fedespedi.it

All'Associazione Nazionale Imprese Trasporti Automobilistici – ANITA anita@anita.it

All'Associazione Italiana Gestori Aeroporti – ASSAEROPORTI segreteria@assaeroporti.net

All'Associazione Nazionale Operatori Servizi Aeroportuali di Handling – ASSOHANDLERS associazione@assohandlers.it

All'Associazione Porti Italiani – ASSOPORTI info@assoporti.it

Alla Federazione Italiana Trasportatori – FEDIT segreteria@fedit.it

All'International Air Transport Association – IATA Info.it@iata.org

All'Italian Board Airlines Representatives – IBAR <u>Ibar_it@ibar.it</u>

All'Unione Interporti Riuniti – UIR segreteria@unioneinterportiriuniti.org

Alla Women's International Shipping and Trading Association – WISTA wista.italia@libero.it

All' A.I.D.A. - Associazione Italiana Distributori Autoveicoli asso.aida@libero.it

Alla ANAEE info@anaee.it

All'ANIGAS - Associazione Nazionale

Industriali GAS marco.innocenti@anigas.it

All'A.N.U.P.E.A. - Associazione Nazionale Utilizzatori Prodotti Energetici Agevolati anupea@tiscali.it

All'APER – Associazione Produttori Energia da Fonti Rinnovabili speciale@aper.it

All'ASSICC info@assicc.it

All'Assoelettrica info@assoelettrica.it

Alla Federpetroli Italia info@federpetroliitalia.org

Alla Federutility affari generali@federutility.it

Alla Unionchimica-Confapi unionchimica@confapi.it

Alla AGCI – Agrital mauro.vagni@agciagrital.coop valerio.cappio@agcipesca.it

Alla CNA Alimentare info@cento-fiori.it alimentare@cna.it

Alla Coldiretti
domenico.bosco@coldiretti.it
presidenza@coldiretti.it
sandali@coldiretti.it

Alla Confartigianato Alimentazione alimentazione@confartigianato.it arcangelo.roncacci@confartigianato.it

Alla Confartigianato Associazione Artigiani della provincia di Asti info@confatigianatoasti.com

Alla Confederazione Italiana dell'Agricoltura d.mastrogiovanni@cia.it m.bagnoli@cia.it

Alla Confederazione Generale dell'Agricoltura polcom@confagricoltura.it presidenza@confagricoltura.it esposito@confagricoltura.it

Alla Fedagri – Confcoperative battistuzzi.g@confcooperative.it

Alla F.E.I. – Federazione Erboristi Italiani feiroma@tin.it fei@confcommercio.it

All'Istituto Nazionale Grappa segreteria@istitutograppa.org

Alla Legacoop Agroalimentare info@ancalega.coop g.ammassari@ancalega.coop

Alla Confetra
confetra@confetra.com
dringoli@confetra.com

All'Associazione Italiana delle Imprese Cosmetiche unipro@unipro.org

Alla C.P.A. - Chemical Pharmaceutical Association info@cpa-italy.org

Alla EDERAICPA info@federaicpa.it

Alla OICCE info@oicce.it

All'UNIONBIRRAI monetti@unionbirrai.com

All'UNIONE ITALIANA VINI segreteria.confederazione@uiv.it p.castelletti@uiv.it

Alla Stock s.r.l. pbertocchi@stock-spa.it

Alla Ra.M.Oil s.p.a. serpico@ramoil.it

Alla Scat punti vendita s.p.a. gpighini@scat.it

Con il regolamento (UE) 430 del 20 maggio 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, serie L n. 12/10 del 21 maggio 2010, sono state apportate alcune modifiche al Reg. (CEE) 2454/93 che trovano applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2011.

Le modifiche apportate riguardano sia aspetti di natura procedurale del regime dell'esportazione sia profili di applicazione delle misure di sicurezza. Come noto, le misure di sicurezza applicate alla dichiarazione doganale di esportazione hanno già trovato applicazione dal 1.7.2009 (cfr. nota dell'Agenzia delle Dogane prot. 88970 del 29.6.2009), mentre quelle relative alla dichiarazione sommaria di uscita (EXS) saranno applicate dal 1° gennaio 2011.

Recentemente, inoltre, la Commissione Europea ha emanato le "Linee Guida sull'esportazione ed uscita delle merci nel contesto del regolamento (CE) 648/2005" che si allegano alla presente nota insieme ai relativi allegati da I a V. Le Linee Guida **non** sono uno strumento giuridicamente vincolante per gli Stati Membri, ma hanno lo scopo di fornire principi o raccomandazioni tesi alla uniforme applicazione delle norme. Ne consegue che come specificato nel frontespizio delle stesse Linee Guida, il Codice Doganale Comunitario e le relative Disposizioni di Applicazione costituiscono l'unica base giuridicamente vincolante.

Con la presente nota si forniscono, quindi alcuni chiarimenti sulle novità introdotte con il citato Regolamento (UE) 430/2010 specificando, nel contempo, le pratiche modalità di attuazione di alcuni orientamenti contenuti nelle citate Linee Guida chiarendo che, per l'applicazione di alcune norme, si continueranno ad applicare le modalità procedurali già avviate a livello nazionale.

I – PROCEDURE APPLICABILI ALL'ESPORTAZIONE

Alcune disposizioni del citato Reg. (UE) 430/2010, si riferiscono alle procedure applicabili al regime dell'esportazione come di seguito illustrato.

1.1. - Provviste e dotazioni di bordo.

Il punto 15 dell'art. 1 del Reg. (UE) 430/2010, ha introdotto alcune modifiche all'art. 592bis del Reg. (CE)2454/93 ed, in particolare, è stata introdotta la nuova lettera o) che esonera le provviste e dotazioni di bordo dai requisiti sicurezza di cui all'allegato 30 bis del medesimo Reg. (CEE) 2454/93.

Conseguentemente, è stata soppressa la precedente lettera e) dell'art. 592 ter che aveva disposto per tale merce la presentazione della dichiarazione doganale con i dati sicurezza da presentarsi entro un tempo limite di 15 minuti.

Con le modifiche apportate, quindi, viene sciolta la riserva oggetto del punto 4, della nota prot. 88970 del 30 giugno 2009 di questa Agenzia, di successive comunicazioni circa la disciplina della procedura di esportazione di tale merce sulla base degli sviluppi in sede comunitaria.

Alla luce delle modifiche apportate dal citato Reg. (UE) 430/2010, per le provviste e dotazioni di bordo si applicano le seguenti disposizioni:

- a) presentazione di una dichiarazione doganale e applicazione delle relative formalità per le merci comunitarie destinate all'approvvigionamento esente da imposta di navi ed aeromobili, indipendentemente dalla destinazione dell'aeromobile o della nave come disposto ai sensi dell'art. 786, p.2, lett. b) del reg. (CEE) 2454/93 introdotto dal punto 18 dell'art. 1 del citato Reg. (UE) 430/2010;
- b) esonero per tali dichiarazioni dei dati di sicurezza di cui all'allegato 30 bis e relativo tempo limite di presentazione ai sensi dell'ultimo periodo del paragrafo 2, dell'art. 786 del Reg (CEE) 2454/93 e della lettera o) dell'art. 592 bis del Reg. (CEE) 2454/93 modificato dal punto 15 dell'art. 1 del Reg. (UE) 430/2010.

Fermo restando quanto sopra, le provviste e dotazioni di bordo possono essere, quindi, imbarcate dietro presentazione di una dichiarazione doganale di esportazione con le seguenti modalità:

i. Procedura ordinaria

E' previsto l'invio di una dichiarazione di esportazione in formato elettronico secondo le modalità impartite con le note prot. 88970 del 30.6.2009 e prot. 75522 del 19.6.2009, pubblicate sul sito web dell'Agenzia: www.agenziadogane.gov.it..

ii. Procedura di domiciliazione

E' previsto l'invio di una dichiarazione di esportazione in formato elettronico da parte dei soggetti autorizzati alla procedura di domiciliazione, secondo le modalità impartite con le citate note prot. 88970 del 30.6.2009 e prot. 75522 del 19.6.2009, pubblicate sul sito web dell'Agenzia: www.agenziadogane.gov.it.

Sul territorio nazionale, tuttavia, per l'imbarco di alcune merci comunitarie costituenti provviste e dotazioni di bordo viene utilizzato il "memorandum di imbarco" al quale segue la presentazione di una dichiarazione di esportazione cumulativa o, in alcuni casi particolari,

l'iscrizione in registri di carico e scarico. Tale procedura pur ponendosi al di fuori delle ipotesi previste dal citato regolamento comunitario risulta essere, comunque, particolarmente utile in determinate situazioni caratterizzate da esigenze di velocizzazione e semplificazione dell'imbarco di tale merce.

A tal fine, considerato che l'utilizzo di tale procedura avviene esclusivamente presso gli uffici doganali nazionali e che per tali merci a livello comunitario è previsto l'esonero dalla fornitura dei dati di sicurezza, questa Agenzia ritiene che la procedura utilizzata a livello nazionale che prevede l'utilizzo del "memorandum di imbarco" per provviste e dotazioni di bordo, possa continuare ad essere utilizzata, con l'avvertenza che sono in fase di predisposizione aggiornamenti della procedura stessa in modo che possa essere maggiormente aderente alla regolamentazione comunitaria e che le diverse modalità applicative siano il più possibile armonizzate.

Per l'utilizzo del "memorandum di imbarco", nelle more dell'adozione dei preannunciati aggiornamenti, dovranno comunque essere rispettate le seguenti condizioni:

- 1) le formalità di esportazione devono essere espletate presso l'ufficio ove le provviste di bordo o dotazioni verranno imbarcate nel senso che il memorandum e la successiva dichiarazione di esportazione cumulativa devono essere presentate presso lo stesso ufficio doganale (dogana di esportazione e di uscita/imbarco coincidono);
- 2) l'utilizzo del memorandum deve essere preventivamente autorizzato dal direttore dell'Ufficio doganale o della SOT competente, e si deve riferire solo ai casi in cui la presentazione della dichiarazione di esportazione al momento dell'imbarco della merce non è oggettivamente possibile per la ristrettezza dei tempi di imbarco o per la natura delle operazioni;
- 3) la procedura in questione può riguardare **solo** merci esonerate dai dati sicurezza di cui all'art. 592 bis del Reg. (CEE) 2454/93, come da ultimo modificato dal punto 15) dell'art. 1 del Reg. (UE) 430/2010. Per le merci non rientranti nel citato art. 592 bis deve essere presentata una dichiarazione doganale di esportazione comprensiva dei dati sicurezza di cui alla Tabella 1 dell'allegato 30 bis del Reg. (CEE) 2454/93;
- 4) in attesa di verifica circa la compatibilità con la regolamentazione comunitaria sopra richiamata, per il momento, continuano ad applicarsi le disposizioni operative specifiche previste per alcuni particolari settori economici che a seguito di presentazione del "memorandum di imbarco", dispensano dalla presentazione di una dichiarazione doganale di esportazione prevedendo, invece, l'iscrizione di tale merce in specifici registri di carico e scarico.

I Direttori degli Uffici delle Dogane e o delle SOT interessate valuteranno, quindi, l'oggettiva necessità di utilizzo della procedura del "memorandum di imbarco", invitando gli operatori del settore, qualora non siano ravvisate tali effettive necessità, all'invio della dichiarazione doganale di esportazione in procedura "ordinaria" o, se autorizzati, in "domiciliata".

Gli operatori economici coinvolti nelle attività di bunkeraggio che attualmente utilizzano la procedura del "memorandum di imbarco", sono invitati a prendere nota di quanto riportato al successivo punto 1.3. della presente nota. In particolare tali soggetti dovranno considerare che sulla base della nuova procedura relativa all'esportazione di merce in sospensione dei diritti di accisa il Documento Amministrativo Elettronico (e-AD) o, se del caso, il DAA, sarà appurato solo <u>a seguito</u> dell'appuramento della dichiarazione di esportazione, la presentazione di una dichiarazione di esportazione cumulativa ritarderà, di conseguenza, l'appuramento dei predetti documenti di circolazione in regime sospensivo.

1.2. - Contratto di trasporto unico a destinazione di paesi terzi

Come noto, l'art. 793, p.2, lett. b) del Reg. (CEE) 2454/93, prevede per le merci trasportate con contratto di trasporto unico a destinazione di paesi terzi, una deroga al criterio generale che individua l'ufficio di uscita dal territorio doganale della Comunità quale l'ultimo ufficio prima dell'uscita delle merci da tale territorio ai sensi dell' art. art. 793, p.2 del Reg. (CEE) 2454/93. Per tale tipo di trasporto, infatti, l'ufficio di uscita è l'ufficio ove la merce è presa in carico a fronte di tale contratto (d'ora in poi ufficio di presa in carico) ed è qui che saranno espletate le relative formalità di uscita. In tale situazione, è quindi possibile che l'ufficio di effettiva uscita della merce dal territorio doganale della Comunità, non coincida con l'ufficio di presa in carico.

Prima di esporre le modifiche intervenute, appare utile chiarire che, nonostante la dichiarazione di esportazione sia appurata dall'ufficio di "presa in carico" e, quindi anche prima dell'**effettiva** uscita **fisica** dal territorio della Comunità, la merce non muta il proprio status comunitario. Lo status di merce estera è, cioè, acquisito sempre e solo con l'uscita fisica della merce dal territorio comunitario.

Ciò premesso, su tale procedura, il Reg. (UE) 430/2010 è intervento ai punti 20) e 21), dell'art. 1.

Con il punto 20) è stato inserito il paragrafo 3 al citato art. 793 in cui viene elencata una lista di documenti che devono essere presentati da parte del trasportatore in caso di richiesta da parte dell' ufficio di **effettiva** uscita dal territorio doganale della Comunità.

Al punto 21), invece, viene eliminato l'art. 793 bis, p.6, che prevedeva l'apposizione, da parte dell'ufficio di presa in carico, di reciproci riferimenti sulla dichiarazione doganale di esportazione e sul contratto di trasporto unico a destinazione paesi terzi, nonché, su quest'ultimo documento il timbro doganale con la dicitura "Export" in rosso.

Il citato paragrafo 3, dell'art. 793, introdotto dal punto 20) e richiamato al paragrafo 10.1. delle Linee Guida comporta, quindi, che la dogana di **effettiva** uscita dal territorio doganale della Comunità può richiedere informazioni al vettore sul fatto che la merce abbia espletato le formalità di esportazione e che l'uscita della merce sia stata certificata dall'ufficio di uscita (presa in carico) di cui al citato art. 793, p2, lett. b.

Poiché si ritiene, necessario, che l'ufficio di effettiva uscita debba avere sempre contezza del fatto che la merce presentata per l'effettiva uscita sia stata già assoggettata alle prescritte formalità di esportazione, compresa la prevista analisi dei rischi ai fini sicurezza, si dispone che presso l'ufficio di presa in carico si provveda ad inserire il numero del movimento esportazione (MRN) sul contratto di trasporto unico che è stato appena appurato dal predetto ufficio doganale.

Qualora l'effettiva uscita della merce avvenga presso un porto o aeroporto nazionale, gli operatori economici coinvolti in tale procedura, provvederanno ad inserire il MRN riportato sul contratto di trasporto unico nel Manifesto Merci in Partenza secondo le modalità indicate al successivo paragrafo 1.5.

Si fa presente che la dichiarazione di esportazione che fa fronte a merci per le quali si è concluso un contratto di trasporto unico a destinazione di paesi terzi deve contenere oltre ai consueti dati di cui all'allegato 37 del Reg. (CEE) 2454/93, anche i dati sicurezza di cui all'allegato 30 bis del medesimo Regolamento e deve essere trasmessa all'ufficio di esportazione nei tempi limite indicati all'art. 592 ter del reg. (CEE) 2454/93.

1.3 - Merci in regime di sospensione dai diritti di accisa.

Il punto 22 dell'art. 1 del citato reg. (UE) 430/92 ha soppresso l'art. 793 quater del Reg. (CEE) 2454/93. Dal 1° gennaio 2011, pertanto, anche l'esportazione di tali merci sarà gestita in ambito ECS.

In particolare, il Documento Amministrativo di Accompagnamento (DAA) elettronico o, se del caso, cartaceo deve essere indicato nella casella 44 del DAU ("Documenti presentati/Certificati") con la seguente modalità:

• DAA elettronico

- o "Tipo documento" = "01DA".
- "Paese di emissione del documento" = terzo e quarto carattere del codice ARC (es. "IT").
- o "Anno di emissione del documento" = primo e secondo carattere del codice ARC nel formato a 4 cifre (es. "2011").
- "Identificativo documenti presentati" = dal quinto al ventunesimo carattere del codice ARC + "Riferimento unico del corpo di dati" del DAA a 3 caratteri (es. "12345678901234567001").
- "Quantità riferita al documento" = "Numero progressivo" del DAA a 5 caratteri (es. "00001").

• DAA cartaceo

- o "Tipo documento" = "01DA".
- "Paese di emissione del documento" = Paese di emissione del documento (es. "IT").
- "Anno di emissione del documento" = anno di emissione del documento nel formato a 4 cifre (es. "2011").
- "Identificativo documenti presentati" = identificativo del DAA (es. "12345678").

L'ufficio di esportazione, quindi, dopo aver accettato la dichiarazione doganale ed effettuata la prescritta analisi dei rischi rilascerà il DAE (documento di accompagnamento esportazione), comprensivo del riferimento "ARC" in caso di presentazione di documento amministrativo elettronico e-AD o, se del caso, del riferimento del DAA cartaceo.

L'operatore economico dovrà comunicare l'MRN quale notifica di arrivo all'ufficio di uscita in modo che possano essere correttamente espletate le formalità di uscita ed il conseguente appuramento della dichiarazione di esportazione e del documento di accompagnamento accisa. In particolare in ordine alle modalità di chiusura del documento

amministrativo elettronico (e-AD) emesso per la circolazione in regime sospensivo si rinvia al disposto dell'art. 6, comma 7 del D.Lgs n. 48/2010.

Anche in tale caso la dichiarazione di esportazione deve essere trasmessa con i dati sicurezza di cui all'allegato 30bis entro i termini stabiliti dall'art. 592ter del Reg (CEE) 2454/93 a meno che non si tratti di merce esonerata ai sensi dell'art. 592bis del medesimo Regolamento.

1.4. - Definizione di vettore

Con il Reg. (UE) 430/2010, si è ritenuto necessario individuare con esattezza la figura del vettore (trasportatore) a cui fanno riferimento varie disposizioni del Codice Doganale e delle relative Disposizioni di Applicazione, ponendo a carico di tale soggetto adempimenti ed obblighi soprattutto in materia di sicurezza.

In particolare, ai sensi del paragrafo 1, dell'art. 796 quinquies del Reg. (CEE) 2454/93 come modificato dal punto 24 dell'art. 1 del Reg. (UE) 430/2010, per vettore (trasportatore) si intende la persona che fa uscire le merci, o che assume la responsabilità dell'uscita delle merci dal territorio doganale della Comunità.

Ciò premesso, si specifica tuttavia che:

- in caso di trasporto combinato, se il mezzo attivo che attraversa la frontiera serve solo a trasportare un altro mezzo di trasporto che, dopo l'arrivo a destinazione, circolerà autonomamente come mezzo di trasporto attivo, il vettore (trasportatore) è la persona che gestirà il mezzo di trasporto che circola autonomamente dopo che il mezzo di trasporto che lascia il territorio doganale della Comunità è arrivato a destinazione;
- in caso di traffico marittimo o aereo, in applicazione di un accordo di gestione in comune di navi o di disposizioni contrattuali, per vettore (trasportatore) si intende la persona che ha concluso il contratto ed emesso la polizza di carico o la lettera di vettura aerea per il trasporto effettivo delle merci fuori dal territorio doganale della Comunità.

1.5. Adempimenti degli operatori economici all'ufficio di uscita.

Al punto 24 dell'art. 1 del Reg. (UE) 430/2010 è stato modificato il paragrafo 1 dell'art. 796 quinquies del Reg. (CEE)2454/93 prevedendo una serie di adempimenti presso l'ufficio di

uscita, soprattutto marittimo o aereo, anche al fine di evitare il mancato appuramento delle dichiarazioni di esportazione.

In particolare, l'articolo fa riferimento alle situazioni in cui, presso l'ufficio di uscita, la merce viene scaricata da un mezzo di trasporto e consegnata ad altro soggetto che ne assume la detenzione per il successivo carico su un altro mezzo di trasporto che porta le merci fuori dal territorio della Comunità.

In tale caso, il primo detentore delle merci deve comunicare, al momento della consegna delle stesse al secondo detentore, il numero di riferimento dell'operazione di esportazione (MRN). La mancata comunicazione di tale dato comporta l'impossibilità di poter caricare la merce sul mezzo di trasporto che porterà la merce fuori dal territorio doganale della Comunità.

Pertanto, il secondo detentore provvederà ad inserire il suddetto dato (MRN) nel Manifesto Merci in Partenza (MMP). Tale iscrizione costituisce la "notifica di arrivo" di cui all'art. 796 quater del Reg. (CEE) 2454/93.

Maggiori dettagli sono forniti nella relativa nota tecnica predisposta dalla Direzione Centrale Tecnologie per l'Innovazione di questa Agenzia.

1.6. Mancata uscita della merce dal territorio comunitario

Il Reg. (CEE) 2454/93 come da ultimo modificato dal citato Reg. (UE) 430/2010 ha puntualizzato l'obbligo, da parte dei soggetti coinvolti nelle operazioni di esportazione, di comunicare la mancata uscita della merce. In particolare:

- a) ai sensi dell'art. 792 bis, p.1, l'esportatore o il dichiarante hanno l'obbligo di comunicare all'ufficio di esportazione, la mancata uscita della merce; l'ufficio di esportazione procederà, conseguentemente, ad annullare la dichiarazione di esportazione;
- b) ai sensi dell'art. 792 bis, p.2, nei casi di contratto di trasporto unico a destinazione paesi terzi di cui all'art. 793, p.2, lett. b) o di esportazione abbinata a transito di cui all'art. 793ter, l'eventuale modifica del contratto di trasporto che ha l'effetto di far terminare all'interno del territorio doganale della Comunità un trasporto che doveva concludersi fuori da detto territorio, comporta che le società o le autorità interessate possono procedere all'esecuzione di tale contratto modificato solo previo accordo con l'ufficio doganale di uscita (presa in carico) come individuato dal citato art. 793, p.2, lett b) o, in caso di transito, dell'ufficio doganale di destino/uscita; tali Uffici provvederanno a

- darne comunicare agli uffici di esportazione ai fini dell'annullamento della dichiarazione di esportazione;
- c) fatti salvi i precedenti paragrafi a) e b), ai sensi del paragrafo 4, dell'art. 796 quinquies del Reg. (CEE) 2454/93 introdotto dal punto 24 dell'art. 1 del Reg. (UE) 430/2010, la persona che ritira la merce precedentemente dichiarata per l'esportazione, dall'ufficio di uscita per trasportarle in un luogo situato nel territorio doganale della Comunità deve fornire all'ufficio doganale di uscita il MRN relativo affinché quest'ultimo possa comunicare all'ufficio di esportazione la mancata uscita della merce ai fini dell'annullamento della dichiarazione doganale.

L'ufficio di esportazione che ha annullato la dichiarazione doganale di esportazione a seguito delle circostanze di cui alle precedenti lettere a), b) e c) procederà a dare comunicazione di tale annullamento all'Ufficio delle Entrate territorialmente competente, come peraltro previsto dal paragrafo 9 delle citate Linee Guida.

II - RIESPORTAZIONE

La riesportazione avviene con una delle seguenti modalità:

- a) con una notifica di riesportazione in conformità all'art. 841bis, p. da 2 a 4 del Reg. (CEE) 22454/93;
- b) con una dichiarazione doganale, in conformità con gli artt. da 787 a 796 sexies del Reg. (CEE) 2454/93;
- c) con una dichiarazione sommaria di uscita (EXS), in conformità agli artt. da 842 a 842 sexies del Reg. (CEE) 2454/93.
- **2.1.** Notifica di riesportazione art. 182 p.3 Reg. (CEE) 2913/92. Con il punto 27 dell'art. 1 del Reg. (UE) 430/2010 è stato introdotto l'art. 841bis al Reg. (CEE) 2454/93. Ai sensi del paragrafo 2 di tale articolo, se le merci che si trovano in custodia temporanea o in una zona franca sottoposta a controllo di tipo I sono riesportate **e non** è richiesta una dichiarazione doganale o una dichiarazione sommaria di uscita, la riesportazione è comunicata all'ufficio doganale di uscita competente prima dell'uscita delle merci.

La notifica è presentata dal trasportatore o dal gestore del magazzino di temporanea custodia o dal gestore della zona franca di tipo I, o da chiunque sia in grado di presentare le merci, purché il trasportatore sia stato informato della presentazione della notifica da parte di uno dei soggetti precedentemente citati.

La notifica di riesportazione contiene:

- a) i dati identificativi della persona che presenta la richiesta di rimozione;
- b) il riferimento del documento presentato per l'introduzione nel magazzino di custodia temporanea o in una zona franca sottoposta a controllo di tipo I;
- c) l'identità del mezzo di trasporto su cui saranno caricate per uscire dal territorio doganale della Comunità;
- d) il luogo di scarico.

La mancata uscita della merce deve essere comunicata all'ufficio di uscita dal trasportatore ai sensi di quanto disposto dall'art. 796 quinquies, p.4. Al riguardo, si fa rinvio a quanto indicato al precedente punto 1.6.

- **2.2. Dichiarazione doganale:** va presentata per i casi in cui deve essere riesportata merce terza precedentemente introdotta nella Comunità e vincolata ad un regime doganale economico. In tal caso si applicano le disposizioni relative alla dichiarazione doganale di prepartenza e le misure di sicurezza relative. (cfr. punto 3.1)
- **2.3.** Dichiarazione sommaria di uscita (EXS): deve essere presentata per merce in riesportazione o comunque in uscita dal territorio comunitario ogni qualvolta non sia richiesta una dichiarazione doganale e non ricorrano le ipotesi per le quali è prevista la notifica di riesportazione di cui al precedente punto 2.1.

Alcuni esempi sono riportati nel successivo capitolo 3.2.

III – DISPOSIZIONI CONCERNENTI L'ATTUAZIONE DEL COSIDDETTO "EMENDAMENTO SICUREZZA"

3.1 - Dichiarazione doganale anticipata (o di pre-partenza).

Le modifiche al Codice Doganale comunitario e alle relative Disposizioni di Applicazione per l'attuazione del cosiddetto "emendamento sicurezza", introdotte rispettivamente con il Reg. (CE) 648/2005 e con il Reg. (CE) 1875/2006, sono in parte applicate nel regime dell'esportazione, già dal 1° luglio 2009 e sono state oggetto della nota prot. 88970 del 30.6.2009 a cui si fa rinvio.

In tale contesto, quindi, la dichiarazione doganale per i regimi di esportazione definitiva, perfezionamento passivo e riesportazione a seguito di regime doganale economico, comprensiva dei dati di cui all'allegato 37 e dei dati sicurezza di cui all'allegato 30 bis del

Reg. (CEE) 2454/93, deve essere già trasmessa, dal 1° luglio 2009, in formato elettronico nei tempi limite fissati dall'art. 592 ter del citato Reg. (CEE) 2454/93, al fine di consentire all'ufficio doganale di esportazione di poter effettuare la prescritta analisi dei rischi sia di natura fiscale che di sicurezza.

Si chiarisce che i dati sicurezza di cui all'allegato 30 bis del Reg. (CEE) 2454/93, devono essere indicati nella dichiarazione doganale al momento della presentazione della stessa e non è possibile rinviare la comunicazione degli stessi ad un momento successivo presso la dogana di uscita e nella forma di una dichiarazione sommaria di uscita. Qualora, quindi, la dichiarazione doganale non contenga i dati sicurezza, il circuito doganale di controllo gestirà di conseguenza tali dichiarazioni doganali.

Per quanto concerne le merci esonerate dai dati sicurezza, si fa rinvio all'elenco di cui all'art. 592 bis del Reg. (CEE) 2454/93 come modificato, da ultimo, dal citato reg. (UE) 430/2010, nonché agli specifici Accordi stipulati tra UE e Svizzera e Norvegia (cfr. parte B, par. 2.2. delle Linee Guida).

Per quanto, invece, concerne, i tempi limite entro cui le dichiarazioni doganali comprensive dei dati sicurezza di cui al citato allegato 30 bis devono essere presentate, si fa rinvio all'art. 592 ter del Reg. (CEE) 2454/93, come da ultimo modificato con il reg. (UE) 430/2010. Tale tempo limite è indicato come il tempo necessario, a seconda della modalità di trasporto utilizzata, all'autorità doganale per effettuare l'analisi dei rischi e controlli appropriati, prima dello svincolo delle merci per l'esportazione e la seguente movimentazione verso l'ufficio doganale di uscita. Come precisato dalla stessa Commissione nelle Linee Guida allegate (parte B, par. 1), le regole sul tempo limite richiedono la presentazione di dichiarazione doganale molto tempo prima rispetto all'orario prestabilito per la partenza del mezzo di trasporto dall'ufficio di uscita.

Nulla è innovato in merito ai soggetti che devono presentare la dichiarazione doganale di pre-partenza (esportatore o dichiarante) e al luogo ove presentare la dichiarazione doganale (ufficio doganale di esportazione ai sensi dell'art. 161, p.5 del Codice doganale comunitario).

Al riguardo, si coglie l'occasione per ricordare quanto già espresso al punto 5 della nota prot. 3028 del 21.7.2008, circa le difficoltà a cui vanno incontro gli operatori economici italiani che disattendono il citato art. 161, p5, presentando la dichiarazione di esportazione presso uno **Stato Membro** diverso da quello di residenza. *Al riguardo, si coglie l'occasione per ricordare che, come espressamente indicato dalla Commissione Europea nel documento* 1667/94 del 14.11.1995, punto 4 della lista B (motivi non giustificati per la deroga all'applicazione dell'art. 161, p.5) che costituisce l'allegato IV alle "Linee Guida per

l'esportazione e uscita della merce nel contesto del Reg. (CE) 648/2005", il fatto che un esportatore venda la propria merce "ex-work" e che l'acquirente estero sia il soggetto responsabile per il trasporto, non da diritto a quest'ultimo di decidere il luogo ove presentare la dichiarazione di esportazione il quale deve, quindi, attenersi alla regola secondo la quale la dichiarazione di esportazione deve essere presentata secondo le forme e regole stabilite dalla normativa doganale vigente e quindi presso l'ufficio doganale preposto alla vigilanza nel luogo in cui l'esportatore è stabilito o dove le merci sono imballate o caricate per essere esportate.

Come più volte precisato, il rispetto dell'art. 161, p.5 del Codice doganale comunitario, appare oltre che doveroso, essendo previsto dalla normativa comunitaria, anche necessario soprattutto in conseguenza dell'informatizzazione della procedura di esportazione e del conseguente rapporto che si instaura tra l'Autorità doganale e Autorità fiscale, rapporto che viene meno quando Autorità doganale e Autorità fiscale appartengono a due Stati membri diversi (cioè quando l'ufficio di esportazione che è in possesso del dato di "uscita" della merce è diverso da quello ove è situata l'Autorità fiscale interessata alla corretta conclusione dell'operazione di esportazione posta in essere dal soggetto residente).

A livello nazionale, invece, la gestione nel sistema doganale AIDA delle dichiarazioni di esportazione trasmesse telematicamente, permette di indicare un qualsiasi ufficio di esportazione nazionale consentendo, altresì, di acquisire l'informazione relativa ai risultati di uscita della merce valevole sia ai fini doganali che fiscali. Tale gestione consente, quindi, una applicazione meno stringente del principio comunitario sopra richiamato.

A seguito di quanto sopra, quindi, per le operazioni svolte in procedura <u>ordinaria</u>, la residenza dell'esportatore a cui fa riferimento l'art. 161, p.5 si intende riferito all'intero territorio nazionale di appartenenza e non necessariamente alla singola località di residenza all'interno del medesimo territorio nazionale. In pratica l'esportatore nazionale che effettua operazioni in "ordinaria" è abilitato a presentare la dichiarazione di esportazione e le merci in uno degli uffici doganali situati nel territorio nazionale; non è, invece, abilitato a presentare la dichiarazione doganale in uno Stato Membro diverso da quello di residenza a meno che non ricorrano le prescritte condizioni di deroga (luogo competente per dove la merce è caricata o imballata).

Va da sé che per le esportazioni effettuate in procedura di domiciliazione, la dichiarazione di esportazione deve essere trasmessa alla dogana di esportazione competente per il controllo delle operazioni svolte con tale procedura ed espressamente indicata nell'autorizzazione.

3.1.1.. - Operatori Economici Autorizzati – AEO

I soggetti certificati AEOS o AEOF che presentano a proprio nome e per proprio conto una dichiarazione di esportazione definitiva, perfezionamento passivo o di riesportazione di merci a seguito di un regime doganale economico, possono presentare tale dichiarazione con il set ridotto dei dati di sicurezza di cui alla Tabella 5, dell'Allegato 30 bis del Reg. (CEE) 2454/93.

Se la dichiarazione di cui sopra è presentata da un rappresentante (diretto o indiretto) è ammesso il set ridotto di dati, quando entrambi i soggetti indicati nella casella 2 (esportatore) e 14 (rappresentante), della dichiarazione doganale sono soggetti Certificati AEOS o AEOF.

Possono altresì presentare il set di dati ridotto di cui alla citata Tabella 5 anche altri soggetti (vettori, spedizionieri, raggruppatori etc), titolari di certificato AEOS o AEOF che partecipano all'esportazione, perfezionamento passivo o riesportazione a seguito di regime doganale economico per conto di soggetti titolari di un certificato AEOS o AEOF.

3.1.2. - Esportazione di prodotti agricoli soggetti a restituzione dei diritti

Anche nelle dichiarazioni di esportazione di prodotti agricoli soggetti a restituzione dei diritti devono essere inclusi i dati sicurezza di cui alla Tabella 1, dell'Allegato 30 bis del Reg. (CEE)2454/93.

Per quanto concerne il tempo limite di presentazione delle relative dichiarazioni di esportazione, la lettera f) dell'art. 592 ter, del citato reg. (CEE) 2454/93, fa rinvio al Reg. (CE) n. 800/1999 ora Reg. (CE) 612/2009.

Atteso quanto sopra si fa, quindi, rinvio alle disposizioni impartite dal competente Servizio Autonomo Interventi Agricoli (SAISA) di questa Agenzia.

3.2. - Dichiarazione Sommaria di Uscita (EXS – Export Summary Declaration)

Ai sensi dell'art. 182 quater del Reg. (CEE) 2913/92 e dell'art. 842 bis, p.1, del Reg. (CEE) 2454/93 come modificato dal punto 28 dell'art. 1 del Reg. (UE) 430/2010, la dichiarazione sommaria di uscita – d'ora in poi EXS, deve essere presentata **solo** nei casi in cui alla merce non è attribuita una destinazione doganale per cui sia necessaria una dichiarazione in dogana.

Non è quindi ammessa, come già anticipato, la presentazione di una EXS all'ufficio di uscita a completamento di una precedente dichiarazione doganale priva dei dati di sicurezza di cui alla Tabella 1 dell'allegato 30bis del Reg. (CEE) 2454/93.

3.2.1. Modalità di presentazione della EXS

La EXS deve essere presentata all'ufficio doganale di uscita cioè, all'ufficio doganale dal quale le merci lasciano effettivamente il territorio doganale della Comunità o, in caso di trasporti aerei o marittimi, all'ufficio doganale competente per il luogo in cui le merci sono caricate sulla nave o sull'aeromobile che le porterà a destinazione, fuori dal territorio doganale della Comunità. Tale ufficio procede ad adeguati controlli sulla base dell'analisi dei rischi, soprattutto ai fini sicurezza, prima dello svincolo delle merci per l'uscita entro un periodo di tempo compreso tra il tempo limite indicato in relazione alla modalità di trasporto, dall'art. 592ter del citato Reg. (CEE) 2454/93 e il momento del carico o della partenza della merce stessa.

Ai sensi dell'art. 842 ter del Reg. (CEE) 2454/93, la EXS deve essere trasmessa in formato elettronico e deve contenere i dati di cui alla Tabella 1 dell'allegato 30 bis. La presentazione cartacea è ammessa nei casi di "fallback" e quindi di mancato funzionamento dei sistemi informatici della dogana o del soggetto che deve presentare tale dichiarazione ed è disciplinata dall'art. 842 ter del Reg. (CEE) 2454/93. In tal caso si utilizza il formulario di cui all'allegato 45 decies del predetto Regolamento.

Ai sensi dell'art. 182 quinquies del Reg. (CEE) 2913/92, e dell'art. 842 bis, p. 5 del Reg. (CEE) 2454/93 come modificato dal punto 28 dell'art. 1 del Reg. (UE) 430/2010, la EXS è presentata alternativamente:

- a) dal vettore (cfr. precedente par. 1.4);
- b) dal gestore del magazzino di temporanea custodia o gestore custodia in una zona franca purché il vettore sia informato della presentazione e abbia dato il proprio assenso sulla base di una disposizione contrattuale;
- c) da qualsiasi persona in grado di presentare le merci in questione o di provvedere alla loro presentazione presso l'autorità doganale competente;
- d) da un rappresentante di una delle persone di cui alle lettere a) e b).

3.2.2. - Esempi di obbligo di presentazione della EXS

Per meglio chiarire i casi in cui ricorre l'obbligo di presentazione delle EXS, si elencano di seguito alcune fattispecie esemplificative:

 a) spedizione via terra di merce comunitaria tra due Stati Membri con attraversamento di uno o più Paesi terzi a meno che non vi sia un accordo specifico con tale/tali Stati (es. Svizzera)

Es. Slovenia \rightarrow Paesi Balcanici \rightarrow Grecia

b) arrivo di merce terza in un porto o aeroporto comunitario ove viene trasbordata e posta in un magazzino di temporanea custodia o zona franca di tipo I ove permane per più di 14 giorni di calendario. La merce terza è successivamente (dopo 14 giorni di calendario) caricata su altra nave o aereo per raggiungere la destinazione finale fuori dal territorio doganale della comunità. In tale caso è richiesta una dichiarazione sommaria di entrata (ENS) dall'arrivo del mezzo di trasporto e una EXS alla partenza del successivo mezzo di trasporto

Es. New York \rightarrow Lisbona \rightarrow Tangeri

c) Container vuoti trasportati in virtù di un contratto di trasporto.

Es. Genova \rightarrow New York

d) Merce esportata da un magazzino di temporanea custodia o zona franca di tipo I per la quale non è richiesta una dichiarazione di riesportazione. Tuttavia nei casi di trasbordo, la EXS non è richiesta se la permanenza in tali magazzini è inferiore a 14 giorni di calendario (cfr. punto 3.2.3, esempi f) e g). In tale caso, sarà presentata la notifica di riesportazione di cui al precedente punto 2.1.

3.2.3. - Esempi di esonero dalla presentazione di una EXS

Si espongono di seguito alcune casistiche di esonero dalla presentazione della dichiarazione sommaria di uscita:

a) esportazione di merce elencata nell'art. 592 bis del Reg. (CEE) 2454/93. Si fa presente che ai sensi dell'art. 842quinquies, p.2 del Reg. (CEE)2454/93 modificato dal punto 29 dell'art. 1 del Reg. (UE) 430/2010, per le merci esentate dall'obbligo di presentazione di una EXS ai sensi del citato art. 592 bis, l'eventuale analisi dei rischi sicurezza è effettuata al momento della

presentazione delle merci, sulla base della documentazione o altre informazioni relative alle merci (art. 842 bis, p.4, lett. a, del Reg. (CEE) 2454/93);

b) merce caricata in un porto o aeroporto della Comunità e scaricata in un porto o aeroporto della Comunità con scalo in porti o aeroporti di paesi terzi purché rimanga a bordo del mezzo (scalo in porto o aeroporto di paese terzo senza trasbordo), e purché, all'ufficio doganale di uscita che ne fa richiesta, sia presentata prova del previsto luogo di scarico sotto forma di manifesto commerciale, portuale o di trasporto o di una distinta di carico (art. 842 bis, p.4, lett. b, secondo periodo del Reg. (CEE) 2454/93).

Es. Palermo \rightarrow Tunisi \rightarrow Barcellona

c) Merce caricata in un porto o aeroporto comunitario per essere scaricata in altro porto o aeroporto comunitario purché all'ufficio doganale di uscita che ne fa richiesta sia presentata prova del previsto luogo di scarico sotto forma di manifesto commerciale, portuale o di trasporto o di una distinta di carico (art. 842 bis, p.4, lett. b, primo periodo del Reg. (CEE) 2454/93).

Es. Palermo → Barcellona

d) Merce caricata in un precedente porto o aeroporto della Comunità e destinata a porti o aeroporti fuori dalla Comunità con precedente <u>scalo</u> in altro porto comunitario, purché rimanga sullo stesso mezzo di trasporto che la trasporterà fuori dal territorio doganale della Comunità (art. 842 bis, p.4, lett. d, del Reg. (CEE) 2454/93).

Es. Genova → Marsiglia → Algeri

In tale caso, la merce è coperta dall'analisi dei rischi sicurezza effettuata sulla dichiarazione doganale di esportazione.

 e) Merce estera caricata in un precedente porto o aeroporto fuori dalla Comunità e destinate a porti o aeroporti fuori dalla Comunità con precedente <u>scalo</u> in porto o aeroporto della Comunità purché rimanga sul mezzo di trasporto (art. 842 bis, p.4, lett. c, del Reg. (CEE) 2454/93)

Es. Istambul→ Milano Malpensa → New York

In tale caso, l'analisi dei rischi è stata effettuata sulla ENS

f) Merce estera <u>scaricata</u> da un mezzo di trasporto, introdotta in custodia temporanea o zona franca e <u>trasbordata</u> sul mezzo di trasporto (nave, aereo,

ferrovia) che la trasporterà fuori dalla Comunità (art. 842 bis, p. 4, lett. e, del Reg. (CEE) 2454/93), a condizione che:

- il trasbordo avvenga entro 14 giorni di calendario (è considerata ancora valida la ENS presentata al loro ingresso nella Comunità);
- siano fornite informazioni alle Autorità doganali (notifica di riesportazione di cui al precedente punto 2.1);
- la destinazione e il destinatario della merce non abbiano subito modifiche.

Es. Tel-Aviv→ Gioia Tauro → Tunisia

Nell'esempio citato, occorre considerare che all'entrata del mezzo di trasporto nel territorio comunitario è stata presentata una dichiarazione sommaria di entrata (ENS). Entro i 14 giorni sopra indicati, la merce è quindi ancora coperta dall'analisi dei rischi sicurezza effettuata all'entrata. *Le autorità doganali possono estendere tale periodo al fine di gestire circostanze eccezionali e per lo stretto periodo necessario*. Deve, comunque essere presentata la notifica di riesportazione di cui al precedente punto 2.1. Oltre tale periodo di giacenza (14 giorni) deve essere presentata la EXS per una nuova analisi dei rischi ai fini sicurezza.

g) La medesima procedura della lettera f) è applicata nel caso in cui la merce è stata caricata in un porto o aeroporto comunitario, **trasbordata** in altro porto comunitario sul mezzo di trasporto (nave, aereo, ferrovia) che la trasporterà fuori dal territorio doganale della Comunità (art. 842 bis, p.4, lett. e, del Reg. (CEE) 2454/93. Tale esempio differisce da quello indicato alla precedente lett. d) in quanto si tratta di merce trasbordata).

Es. Marsiglia \rightarrow Livorno \rightarrow Porto Said

In tale caso, la merce è coperta dall'analisi dei rischi effettuata sulla dichiarazione di esportazione che perde validità allo scadere dei 14 giorni di giacenza della merce in un magazzino di temporanea custodia o zona franca di tipo I. *Le autorità doganali possono estendere tale periodo al fine di gestire circostanze eccezionali e per lo stretto periodo necessario*. Deve comunque essere presentata la notifica di riesportazione di cui al punto 2.1. Superato il periodo di giacenza indicato (14 giorni), deve essere presentata la EXS per una nuova analisi dei rischi ai fini sicurezza.

- h) Merce vincolata a regime di transito (art. 842 bis, p.3 del Reg. (CEE) 2454/93) purché:
 - la dichiarazione di transito sia presentata in formato elettronico e contenga i dati sicurezza;
 - l'ufficio di destino sia anche ufficio di uscita dal territorio doganale della Comunità o sia situato in un paese terzo.
- Container vuoti trasportati per riposizionamento da parte del vettore (continua ad essere prevista la segnalazione alla dogana competente)

In merito all'obbligo di presentazione della Dichiarazione sommaria di uscita (EXS) di cui al precedente paragrafo 3.2 che, si rammenta, decorre dal 1° gennaio 2011, si evidenzia che la Commissione Europea ha preso atto delle preoccupazioni espresse dagli operatori economici dovute alla complessità dell'architettura dell'emendamento sicurezza introdotto nel codice doganale comunitario e nelle relative disposizioni di attuazione rispettivamente con i Regolamenti (CE) 648/2005 e 1875/2006, dei numerosi adempimenti posti a carico degli stessi operatori economici compresi gli adeguamenti delle necessarie strutture informatiche nonché, infine, della complessità degli stessi scenari di applicazione e ha, conseguentemente, sensibilizzato gli Stati Membri al riguardo.

Pertanto, nel primo periodo di avvio della procedura che prevede l'obbligo di presentazione della EXS, gli uffici operativi, nelle ipotesi in cui si verifichino difficoltà nella presentazione di tale dichiarazione in formato telematico da parte degli operatori economici interessati, potranno effettuare la prevista analisi dei rischi sicurezza sulla base dei dati contenuti nel modello Documento Sicurezza – DS, conforme all'allegato 45 decies del Reg. (CEE) 2454/93, come introdotto dall'Allegato V del Reg. (CE) 414/2009, presentato preferibilmente su supporto esterno (usb, cd-rom etc.), oppure sulla base dei dati contenuti nei documenti commerciali o di trasporto, cercando di evitare tempistiche sensibilmente maggiori rispetto a quelle normalmente previste nel caso di presentazione della EXS in formato elettronico.

Gli uffici doganali sono altresì invitati ad evitare, per quanto possibile, ritardi nel rilascio della spedizione anche nei casi in cui la EXS in formato elettronico sia presentata in ritardo rispetto alle tempistiche previste dall'art. 592ter del reg. (CEE) 2454/93.

Nel frattempo, si rende noto che le Strutture Centrali dell'Agenzia, anche in collaborazione con la Commissione Europea, monitoreranno strettamente l'attuazione e la stabilizzazione delle nuove norme in materia di sicurezza, al fine di risolvere le eventuali criticità che dovessero presentarsi.

Si rammenta che le disposizioni relative alla presentazione della dichiarazione doganale di esportazione detta anche di pre-partenza, in vigore dal 1° luglio 2009, e oggetto del precedente paragrafo 3.1, continuano ad applicarsi come previsto dal più volte citato Reg. (CEE) 2454/93 e successive modifiche.

* * *

Nel rinviare alle ulteriori indicazioni in merito a tale materia che l'Agenzia pubblica sul sito internet www.agenziadogane.gov.it, nella sezione e-customs.it-AIDA, si invitano le Direzioni regionali, interregionali e provinciali, a dare la massima diffusione alla presente circolare vigilando sulla corretta e puntuale applicazione della stessa da parte degli Uffici doganali non mancando di rappresentare eventuali difficoltà applicative. Ai suddetti Uffici è richiesto di prestare la massima assistenza all'utenza interessata soprattutto nella prima applicazione delle nuove disposizioni.

Il Direttore Centrale
Ing. Walter De Santis
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'articolo 3, comma 2 del D.L.vo 39/93)